



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 8 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendenti ed ex dipendenti:**

**Dip.Amato** Gennaro nato a Napoli il 22/02/1953 matr. 11605 - c. f. MTAGNR53B22F839W;  
**Ex dip. D'Amore** Antonio nato a Napoli il 12/02/1950 matr.11773 - c.f. DMRNTN50B12F839E;  
**Ex dip.Filosa** Emanuela nato a Napoli il 08/10/1940 matr. 11799 - c. f. FLSMNL40R48F839L;  
**Dip.Gallo** Sebastiano nato a San Sebastiano al Vesuvio (NA) il 03/10/1953 matr.11819 c.f. - GLLSST53R03I151T;  
**Dip.Grande** Giuseppe nato a Napoli il 06/06/1951 matr. 11835 - c. f. GRNGPP51H06F839O;  
**Dip.Miglio** Pasquale nato a Napoli il 10/08/1953 matr. 11892 - c. f. MGLPQL53M10F839O;  
**Dip.Pontoriero** Pasquale nato a Napoli il 01/05/1952 matr.11956 – c.f. PNTPL52E01F839E;  
**Dip.Pucino** Ersilia nata a Napoli il 07/09/1961 matr.12875 – c.f. PCNRSL61P47F839X;  
**Dip Rippa** Ciro nato a Napoli il 12/02/1952 matr. 11973 c.f. RPPCRI52B12F839J  
**Dip.Tessito** Augusto nato in Gran Bretagna il 20/07/1957 matr.12341 – c.f. TSSGST57L20Z114N;  
**Ex dip.Tutino** Giuditta nata a Napoli il 23/02/1941 matr.12166 – c.f. TTNGTT41B63F839H

Avvocati: **Turrà Sergio** c.f. TRRSRG50E20F839O e **Vallifuoco Daniela** c. f. VLLDNL71E49F839D  
Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, irap, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza



**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n. 858913 dell'11/12/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata ad istanza e su richiesta dell'avv. Turrà Sergio, con formula esecutiva, a questa Amministrazione regionale, il 21/10/2015.

Il Giudice Unico del Lavoro in accoglimento della domanda attorea proposta dai ricorrenti in epigrafe indicati, volta ad ottenere il pagamento di somme a titolo di emolumenti retributivi concernente "l'anzianità di servizio pregressa", maturata al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza, così come meglio specificato in parte motiva della sentenza sopra specificata, ha condannato la Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

- € 6.634,47 in favore di Amato Gennaro;
- € 9.172,95 in favore di D'Amore Antonio;
- € 4.448,06 in favore di Filosa Emanuela;
- € 6.657,77 in favore di Gallo Sebastiano;
- € 6.711,73 in favore di Grande Giuseppe;
- € 7.210,08 in favore di Miglio Pasquale;
- € 6.358,46 in favore di Pontoriero Pasquale;
- € 7.221,45 in favore di Pucino Ersilia;
- € 6.964,92 in favore di Rippa Ciro;
- € 4.460,48 in favore di Tessuto Augusto;
- € 7.895,84 in favore di Tutino Giuditta;

oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA e al rimborso dei CU versati nel giudizio con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatori.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 878186 del 17/12/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07 con nota prot. n. 490093 del 18/07/2016 ha fornito riscontro alla predetta richiesta.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/CG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.878186 del 17/12/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali; Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si fornisce, in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015 una sintetica relazione della vicenda fattuale ai fini del riconoscimento del debito di cui alla decisione in oggetto.

La sentenza n. 1775/2015 del Tribunale di Napoli accoglie il ricorso promosso dai dipendenti Amato +aa., appartenenti al contingente di personale ex L.R. 32/84, per il pagamento delle somme agli stessi spettanti ai sensi della L.R. 2/2001 e condanna, altresì, la Regione al pagamento delle spese di lite.



*Il contenzioso in questione scaturisce da quanto disposto dalla L.R. 2/2001 che ha modificato il testo della previgente L.R. 32/84 in virtù della quale i ricorrenti, dipendenti a tempo determinato di centri di formazione, erano transitati nel ruolo speciale ad esaurimento del personale docente e non docente istituito presso la Giunta Regionale.*

*Come si legge nella decisione, infatti, "l'art. 3 della L.R. 32/84, per effetto della modifica operata dalla L. 2/2001, risulta così formulato: Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza. Il Giudicante afferma, che con tale disposizione è stato sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L.R. 32/84 nella Regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/8/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.*

*I ricorrenti non avevano beneficiato delle somme in questione, a differenza di altri in favore dei quali la Regione aveva deliberato il pagamento nel marzo 2003 e, per tale motivo, avevano presentato apposita istanza nell'anno 2005.*

*Il Giudicante, pertanto, afferma, utilizzando i conteggi forniti dai ricorrenti, il diritto degli stessi al pagamento di quanto dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità.*

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- sentenza n .1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata il 21/10/2015.

**TOTALE DEBITO** € **137,844,39****Dip.Amato Gennaro matr. 11605**

Differenze retributive	€ 6.634,47
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.299,47
oneri riflessi	€ 1.562,97
IRAP	€ <u>563,93</u>
	€ <b>12.060,84</b>

**Ex dip. D'Amore Antonio matr.11773**

Differenze retributive	€ 9.172,95
interessi legali i al 27/01/2017	€ 4.561,91
oneri riflessi	€ 2.160,97
IRAP	€ <u>779,76</u>



	€. <b>16.675,59</b>
<b>Ex dip.Filosa</b> Emanuela matr. 11799	
Differenze retributive	€ 4.448,06
interessi legali i al 27/01/2017	€ 2.217,76
oneri riflessi	€ 1.047,87
IRAP	€ <u>378,00</u>
	€ <b>8.091,69</b>
<b>Dip.Gallo</b> Sebastiano matr.11819	
Differenze retributive	€ 6.657,77
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.311,35
oneri riflessi	€ 1.568,57
IRAP	€ <u>566,00</u>
	€ <b>12.103,69</b>
<b>Dip.Grande</b> Giuseppe matr. 11835	
Differenze retributive	€ 6.711,73
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.337,88
oneri riflessi	€ 1.581,19
IRAP	€ <u>570,43</u>
	€ <b>12.201,23</b>
<b>Dip.Miglio</b> Pasquale matr. 11892	
Differenze retributive	€ 7.210,08
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.585,75
oneri riflessi	€ 1.698,55
IRAP	€ <u>612,89</u>
	€ <b>13.107,27</b>
<b>Dip.Pontoriero</b> Pasquale matr.11956	
Differenze retributive	€ 6.358,46
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.162,21
oneri riflessi	€ 1.497,86
IRAP	€ <u>540,52</u>
	€ <b>11.559,05</b>
<b>Dip.Pucino</b> Ersilia matr.12875	
Differenze retributive	€ 7.221,45
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.591,37
oneri riflessi	€ 1.701,09
IRAP	€ <u>613,80</u>
	€ <b>13.127,71</b>
<b>Dip. Rippa</b> Ciro matr. 11973	
Differenze retributive	€ 6.964,92
interessi legali al 27/01/2017	€ 3.463,83
oneri riflessi	€ 1.640,76
IRAP	€ <u>592,01</u>
	€ <b>12.661,52</b>



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8  
(Punto 3 del dispositivo)

**Dip. Tessito** Augusto matr. 12341

Differenze retributive	€ 4.460,48
interessi legali al 27/01/2017	€ 2.218,00
oneri riflessi	€ 1.050,68
IRAP	€ <u>379,02</u>
	€ <b>8.108,18</b>

**Ex dip. Tutino** Giuditta matr. 12166

Differenze retributive	€ 7.895,84
interessi legali i al 27/01/2017	€ 3.926,80
oneri riflessi	€ 1.860,06
IRAP	€ <u>671,21</u>
	€ <b>14.353,91</b>

Competenze per spese di giudizio Avv.ti **Turrà Sergio** e **Vallifuoco Daniela**.

€ **3.793,71**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

### ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- nota prot. n.0858913 del 11/12/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- sentenza n .1775/2015 del Tribunale di Napoli - sez.Lav.- pronunciata il 24/02/2015 e notificata il 21/10/2015.
- prospetto di calcolo competenze legali;

Napoli, 18/07/2016

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0858913 11/12/2015 09,35

Mitt : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



14 DIC. 2015

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-  
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-  
zione giudicati - Ufficio disciplinare  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

Prat. CC. nn. 593/13, 2515/11 - Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provve-  
dimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in  
tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Amato Gennaro +altri	1775/2015	Trib. Napoli Lavoro
Rossi Lidia	15589/2015	Trib. Napoli Lavoro

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con  
sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evi-  
tare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura  
esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

CC 543/13

1475

Epie  
Pantano  
03  
es fuc xll  
2 es  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
Facoltà n.  
Richiede:  
Xerografia GRATIS  
(art. 10 L. 30/7/00 N. 533)  
in persona della dott.  
Maria Pia Mazzocca  
e materiale  
della sentenza  
Napoli, 2/10/15  
Cancelliere

STUDIO LEGALE  
SERRA  
Tel./Fax 081 551 33 54

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott. Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 2/10/2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.31465/2012 lavoro vertente

TRA

AMATO GENNARO, D' AMORE ANTONIO, FILOSA EMANUELA, GALLO SEBASTIANO GRANDE GIUSEPPE, MIGLIO PASQUALE, PONTORIERO PASQUALE, PUCINO ERSILIA, RIPPA CIRO, TESSITO AUGUSTO E TUTINO GIUDITTA rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Turrà e dall'avv. Daniela Vallifuoco elett.te domiciliato presso lo studio del primo in Napoli, v. G. Sanfelice 24

ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Napoli, v. S. Lucia 81, Palazzo Regione

Resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 16.10.2012 i ricorrenti in epigrafe indicati, premesso di essere stato assunti con contratto a termine a far data dal 16/11/78 dall'Enaip Campania per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati napoletani, per un periodo fino al 31/7/79, prorogato al 30/11/79, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponeva che la Giunta regionale aveva stabilito nel 1981 il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dell'Ancifap; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 egli era stato incluso nell'albo degli operatori della formazione professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 gli era stata riconosciuta l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza ma con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera egli non aveva proposto alcuna impugnativa al Tar, a differenza di altri colleghi; che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione aveva riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che egli era venuto a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva proceduto al pagamento di tutti gli importi

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA  
LUDCF  
OPER  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia 81

22 OTT. 2015

maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati ed in particolare di coloro che avevano inoltrato ricorso al Tar; che egli non aveva ottenuto alcuna somma in proprio favore per cui l'aveva chiesta con nota del 15.2. 2005, senza alcun esito.

Concludevano pertanto chiedendo la condanna della Regione convenuta al pagamento in loro suo favore dell'importo di euro 5181,50, oltre interessi sulle somme maturate rivalutate, con vittoria di spese ed attribuzione.

La Regione convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, rimanendo contumace.

All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza.

La giurisdizione appartiene al giudice ordinario in quanto il diritto come vantato risulta sorto in seguito alla emanazione della legge regionale 2/2001, intervenuta successivamente al 30.6.1998 .

La domanda è fondata come tale merita accoglimento.

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82 , *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...)* , il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, *semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"* .

Tanto esposto, le circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda sono documentate e, stante tra l'altro la contumacia della Regione convenuta, non hanno formato oggetto di alcuna contestazione.

E' certo in particolare, per quanto nell'attuale sede rileva, e diversamente da quanto sostenuto in ricorso (che va pertanto sul punto integrato con il contenuto della nota del 9.10.2013 di cui sopra si è detto), che il ricorrente è stato dipendente, già a decorrere dal 2.2.70 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania, come risulta dalla relativa busta paga in atti e dall'attestato di servizio proveniente dall'Enaip Campania acquisito ex art . 421 c.p.c. , da cui emerge il rapporto di lavoro con detto ente a decorrere dal febbraio 1970 e fino al 30.8.86; che successivamente, già dal settembre 1986, egli è stato dipendente della Regione Campania quale appartenente al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto suo passaggio nel *"ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84"* .

E' stato pertanto dimostrato che il ricorrente venne inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al *"personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) presta servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio"* , personale nell'ambito del quale pertanto deve essere ritenuto rientrare anche il ricorrente, tenuto conto dell'argomento *a contrario* risultante dall'attestato di servizio più volte citato , a tenore del quale egli passò, appunto, al detto ruolo speciale ai sensi della legge in questione.





euro 7895,84 in favore di Tutino Giuditta, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito fino all'effettivo soddisfo da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da AMATO GENNARO, D' AMORE ANTONIO , FILOSA EMANUELA , GALLO SEBASTIANO GRANDE GIUSEPPE , MIGLIO PASQUALE , PONTORIERO PASQUALE , PUCINO ERSILIA , RIPPA CIRO , TESSITO AUGUSTO E TUTINO GIUDITTA nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 2.4.2012, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di € euro 6634,47; in favore di Amato Gennaro *OK*

euro 9172,95 in favore di D' Amore Antonio ; *OK*

euro 4448,06 in favore di Filosa Emanuela; *OK*

euro 6657,77 in favore di Gallo Sebastiano ; *OK*

euro 6711,73 in favore di Grande Giuseppe ;

euro 7210,08 in favore di Miglio Pasquale ,

euro 6358,46 in favore di Pontoriero Pasquale ;

euro 7221,45 in favore di Pucino Ersilia ;

euro 6964,92 in favore di Rippa Ciro ;

euro 4460,48 in favore di Tessuto Augusto ,

euro 7.895,84 in favore di Tutino Giuditta ;

oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;

condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 2600,00, oltre rimborso spese forfetarie, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.

Napoli, 24.2.2015

Il Giudice del lavoro  
dott. Maria Pia Mazzocca

*Maria Pia Mazzocca*

**Tribunale di Napoli**  
**Sezione Lavoro e Previdenza**

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 24 FEB. 2015  
Napoli, 24 FEB. 2015  
Il Cancelliere

Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa Maria Pia Mazzocca,  
letta l'istanza per la correzione dell'errore materiale in cui è incorso il sottoscritto giudice  
nella redazione della sentenza n. 1775/2015 nella parte relativa alla statuizione in ordine alle  
spese di giudizio; rilevato che dagli atti e documenti allegati (c.f.r. nota di iscrizione della  
causa R.G. 31465/2012) è risultato che le parti ricorrenti hanno corrisposto il C.U. per il  
giudizio; ritenuto che il rimborso del C.U. è previsto per legge a favore della parte vittoriosa,  
applicati gli artt. 288 e ss. c.p.c

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale presente nella sentenza n. 1775/2015 del  
24/2/2015 nella parte del dispositivo relativa alla statuizione in ordine alle spese lite nel senso che  
laddove, nella parte della condanna della Regione al pagamento delle spese liquidate in € 2.600,00  
oltre IVA e CPA e rimborso forfait 15% con attribuzione, è omissis deve leggersi "condanna la  
Regione Campania al rimborso dei CU versati nel giudizio".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, il 29/09/2015

Il Giudice

Dott.ssa Maria Pia Mazzocca



**Sentenza Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-  
Numero 1775/2015**

**Dipp. Amato Gennaro ed altri  
Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela**

Diritti e onorari			2.600,00
spese generali	15,00%	2.600,00	<u>390,00</u>
			2.990,00
CPA	4%	2.990,00	<u>119,60</u>
			3.109,60
IVA	22%	3.109,60	684,11
<b>TOTALE FATTURA</b>			<b>3.793,71</b>
RITENUTA	20%	2.990,00	598,00
<b>NETTO A PAGARE</b>			<b>3.195,71</b>